



Note informative per Dichiarazione di nascita

ATTRIBUZIONE DEL NOME

Al nato può essere attribuito un nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre (anche separati da virgola).

Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi.

Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.

E' vietata inoltre l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre.

Il figlio nato da genitori non coniugati acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 21/12/2016, al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio, può essere attribuito su accordo dei genitori, il doppio cognome, paterno e materno. (SENTENZA n. 286/16 della Corte Costituzionale e Circolare n. 1/2017 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici).

Dalla data di pubblicazione della sentenza, in presenza di accordo dei genitori è quindi possibile trasmettere ai figli anche il cognome materno.

Per informazioni in merito, rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile.

CASI PARTICOLARI

1) Nascita in Italia da genitori iscritti all'A.I.R.E.

La denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l'evento.

L'ufficio di stato civile del Comune luogo dell'evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o, nel caso di denuncia presso la struttura sanitaria, a trascrivere l'atto di nascita del bambino, ne darà comunicazione all'ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

2) Nascita in Italia da genitori Stranieri non residenti

I genitori devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita. La dichiarazione può essere fatta ESCLUSIVAMENTE al Centro di nascita (ospedale o casa di cura) oppure al Comune di nascita presentando l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure una dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica.

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995) di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore. L'atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.

L'Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, tantomeno può pretendere documentazione in proposito.



4) Nascita in abitazione privata Se la nascita è avvenuta in abitazione privata la denuncia di nascita può essere effettuata entro 10 giorni presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse. L'iscrizione anagrafica del figlio avviene sempre presso il comune di residenza della madre.

La dichiarazione è resa da uno dei genitori, se coniugati fra loro.

Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato:

- se i genitori si presentano assieme, il neonato risulterà figlio di entrambi
- se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo

All'atto della denuncia di nascita è necessario presentare l'attestazione di nascita se la puerpera è stata assistita da personale sanitario. E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.